# **DIRITTO ANNUALE 2014**

La Camera di Commercio di Bergamo informa che il versamento del DIRITTO ANNUALE <sup>(1)</sup> deve essere eseguito *in un'unica soluzione* **entro il 16 giugno 2014,** esclusivamente **tramite modello di pagamento F24**, in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.

È possibile effettuare il versamento **nei trenta giorni successivi al termine** maggiorando l'importo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. (2)

	diritto dovuto per la sede
- IMPRESE INDIVIDUALI (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 88,00
- SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE (3)	€ 100,00
- SOCIETÀ SEMPLICI (non agricole)	€ 200,00
- SOCIETÀ TRA AVVOCATI (art. 16 comma 2 del D.Lgs. 96/2001)	€ 200,00
- SOGGETTI ISCRITTI SOLO NEL R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative)	€ 30,00

# **UNITÀ LOCALI**

**Per ogni unità locale** si deve versare, alla Camera di Commercio competente per territorio, **un diritto pari** al **20% di quello dovuto per la sede**. <sup>(4)</sup>

# UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE AVENTI SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Per ogni unità locale o sede secondaria di impresa avente sede principale all'estero deve essere versato l'importo di **euro 110,00**.

# MODALITÀ DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Con nota 19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni sul <u>criterio di calcolo e di arrotondamento</u> del diritto dovuto per le unità locali e della maggiorazione dello 0,40% da applicare al diritto in caso di pagamento nei trenta giorni successivi alla scadenza.

La nota ministeriale è consultabile sul sito internet <u>www.bg.camcom.gov.it</u> al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Normativa.

<sup>1.</sup> Art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

<sup>2.</sup> La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso in cui il versamento venga effettuato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi e/o contributi

<sup>3.</sup> Ai fini della determinazione del diritto annuale sono considerate "agricole" le società semplici iscritte nelle sezioni speciali del Registro imprese relative alle "imprese agricole / imprenditori agricoli", anche gualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

<sup>4.</sup> I soggetti iscritti solo nel R.E.A. devono versare un unico diritto fisso di 30,00 euro qualunque sia il numero di unità locali iscritte.

#### **PROROGHE**

Eventuali proroghe delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi (ad es. *studi di settore*), si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

### TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

Nel caso di trasferimento della sede in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2014 è dovuto **solo** alla Camera di Commercio dove la sede era iscritta il 1° gennaio 2014.

#### COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24

Indicare negli appositi spazi il **codice fiscale**, i **dati anagrafici** e il **domicilio fiscale** dell'impresa. Quindi nella **SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**, indicare:

- la sigla BG nella colonna codice ente

   (in caso di pagamento a favore di altra Camera di Commercio, indicare la sigla automobilistica della relativa provincia)
- il codice 3850 nella colonna codice tributo
- l'anno 2014 nella colonna anno di riferimento
- l'importo che si versa nella colonna importi a debito versati.

Gli importi dovuti alla medesima Camera di Commercio devono essere sommati ed indicati in un unico importo. Ad esempio, se un'impresa deve pagare per sede e una unità locale iscritte entrambe alla Camera di Commercio di Bergamo, l'importo da indicare è dato dalla somma dei due importi dovuti; se invece le eventuali unità locali sono iscritte presso altre Camere di Commercio, si deve indicare un solo importo per ciascuna Camera di Commercio.

# RAVVEDIMENTO OPEROSO

È possibile avvalersi del **ravvedimento operoso** previsto dall'art. 6 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 **entro un anno** dal termine di pagamento.

Dettagliate informazioni sul ravvedimento operoso per il diritto annuale sono consultabili sul sito internet www.bg.camcom.gov.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Ravvedimento operoso.

### SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento verranno applicate le sanzioni previste dal D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 e dal Regolamento della Camera di Commercio di Bergamo.

La normativa di riferimento è consultabile sul sito internet <u>www.bg.camcom.gov.it</u> al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Sanzioni sul diritto annuale.

# RILASCIO CERTIFICAZIONI

Dal 1° gennaio di ogni anno, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese è condizionato dall'avvenuto pagamento del diritto annuale dell'anno precedente.

Per informazioni: sito internet <a href="www.bg.camcom.gov.it">www.bg.camcom.gov.it</a> – call center tel. 199113394 – ufficio Diritto Annuale tel. 0354225262 / 202 – fax 0354225203 – e-mail: <a href="diritto.annuale@bg.camcom.it">diritto.annuale@bg.camcom.it</a>.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE Emanuele Prati

Bergamo, maggio 2014